DISPOSIZIONI A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE

# Art. 6

Nei casi in cui con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, coesistono altre invalidita' pure dovute a causa di servizio, ai titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari e' dovuto un assegno per cumulo di inabilita nella misura indicata dalla tabella F annessa alla citata legge n. 648. Qualora con una inabilita' di seconda categoria coesistono altre minori, senza pero' che nel complesso si raggiunga una inabilita' di prima categoria, e' dovuto un assegno per cumulo non superiore alla meta', ne' inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della prima categoria e quello della seconda categoria, secondo la gravita' delle minori inabilita' coesistenti. L'assegno per cumulo di cui ai precedenti commi non e' riversibile e si aggiunge a quello per superinvalidita' quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di inabilita'.

Versione in vigore dal 1 luglio 1951, non più in vigore dal 11 aprile 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie |
| Estremi | Legge 4 maggio 1951, n. 306 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1951 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-favore-dei-titolari-di-pensioni-privilegiate-ordinarie/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it